



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

Ufficio Career service-job placement e  
Trasferimento tecnologico

Decreto n 625  
del 2023

- VISTO** il D.Lgs. 27.07.1999, n. 297 che reca la normativa per il riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;
- VISTO** il Decreto Ministeriale dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10.08.2011, n. 168 recante "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o startup universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con D.R. n. 661 del 26.07.2018;
- VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità ad oggi vigente;
- VISTO** il D.R. n. 831 del 25.10.2006 con cui è stato emanato il Regolamento per la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso la costituzione di società Spin-off;
- VISTO** che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 19 luglio 2023 e 26 luglio 2023, hanno deliberato l'approvazione del "Regolamento di Ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca dell'Ateneo mediante società spin off;
- VISTO** che gli Spin-off hanno, tra le finalità, anche quella di promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità nella comunità accademica e nei giovani laureati, favorendo nuove attività originate da ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi presso le proprie strutture.

**DECRETA**

**Art. 1**

E' emanato il "Regolamento di Ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca dell'Ateneo mediante società spin off, il cui testo risulta allegato al presente decreto.


**Art. 2**

Il suddetto Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università ed è pubblicizzato attraverso la pagina web dell'Ateneo-Sezione Regolamenti.

Cassino, - 5 SET. 2023

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Dott.ssa Valentina Capraro)



**IL RETTORE**

(Prof. Marco Dell'Isola)

# REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA DELL'ATENEO MEDIANTE SOCIETA' SPIN OFF

## Sommario

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito anche "Ateneo" o "Università di Cassino"), per il conseguimento dei propri fini istituzionali promuove ed organizza la ricerca realizzata direttamente all'interno dell'Ateneo, o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, e opera la sua valorizzazione mediante una trasformazione produttiva della conoscenza (anche trasferimento tecnologico).

Tale azione è definita, senso ANVUR, **valorizzazione della ricerca**<sup>1</sup>. La valorizzazione della ricerca viene conseguita attraverso interventi specifici:

- a. Gestione della proprietà intellettuale, per favorire la protezione dei risultati dell'attività di ricerca svolta all'interno dell'Ateneo;
- b. Attività conto terzi, per valorizzare economicamente i risultati della ricerca dell'Ateneo, anche mediante il trasferimento della tecnologia connessa alle creazioni intellettuali dei propri ricercatori;
- c. Imprenditorialità accademica e Collaborazione con intermediari territoriali, per supportare la costruzione di modelli di business, la creazione di attività di venture capital, la stipula convenzioni – ad esempio con incubatori d'impresa certificati – utilizzando tali azioni in modo strumentale e funzionale a favorire investimenti in progetti di sviluppo tecnologico e di avvio di start up innovative.

Per start up innovative sono intese forme di spin off e start up legate all'accreditamento universitario.

In questo quadro l'Università di Cassino favorisce le iniziative delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri studenti, volte alla costituzione di società di capitali finalizzate alla produzione e alla commercializzazione di beni e servizi basati su un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati della ricerca di Ateneo (di seguito "società spin off" o "spin off"), in quanto tali coerenti con il fine della valorizzazione della ricerca senso ANVUR, secondo i criteri di accreditamento esposti nel successivo Art. 3.

2. Le società spin off possono svolgere attività finalizzate allo sviluppo dei suddetti beni o servizi, avvalendosi anche della collaborazione dell'Università di Cassino. Per tale motivo, a favore di tali organismi, l'Ateneo rende disponibili una serie di servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.
3. La costituzione di società spin off di diritto privato è finalizzata al perseguimento, diretto o indiretto, dei fini istituzionali dell'Università, per questo tali società non devono ledere il decoro e la dignità, né arrecare danno economico, all'Ateneo. Non potranno comunque essere prese in considerazione proposte di spin off che abbiano per scopo attività che siano in conflitto con le attività dell'Ateneo e/o con il Codice etico e di comportamento dell'Ateneo.
4. L'Ateneo riconosce il valore e le opportunità che scaturiscono dalla collaborazione con realtà economiche, imprenditoriali e istituzionali esterne, anche in ambito internazionale. Pertanto potranno essere prese in considerazione proposte di spin off tanto italiani quanto stranieri, nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa vigente. È fatta in ogni caso salva la possibilità di considerare ammissibili anche i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione Europea o di accordi internazionali.

---

<sup>1</sup> *Valorizzazione della ricerca* senso ANVUR – Per valorizzazione della ricerca si intende l'insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali. In: ANVUR (www.anvur.it). *Manuale per la valutazione della Terza Missione. Versione rivista in seguito alla consultazione pubblica e approvata dal Consiglio Direttivo ANVUR nella seduta del 1° aprile 2015. P. 8: Definizione e ambiti di valutazione.* Nello stesso documento anche: p. 5: *Scelte metodologiche per la valutazione della terza missione*; p. 24: *Strutture di intermediazione*; p. 29: [...] *la prima parte della terza missione.*

A tal fine, e con lo specifico obiettivo di consentire la partecipazione di operatori economici, imprenditoriali e industriali anche esteri che assumano il ruolo di investitori di rischio, gli spin off hanno la facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi anche all'estero.

5. Il presente Regolamento pone i principi e disciplina l'attività dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in materia di gestione della procedura di accreditamento a società spin off, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

## **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. Spin off accademico – società di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 costituite su iniziativa dell'Università o del personale universitario e che prevedono la partecipazione del personale universitario al capitale sociale.
- b. Spin off accademico partecipato – una società spin off accademico che preveda la partecipazione al capitale da parte dell'università;
- c. Spin off dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – il marchio che viene assegnato allo spin off accreditato presso l'Ateneo;
- d. Status di spin off – esprime la condizione giuridica di esistenza e persistenza dei criteri di accreditamento ai quali è subordinata la relazione dello spin off con l'Ateneo;
- e. Dipendenti dell'Università di Cassino – i lavoratori subordinati di ogni genere, a tempo indeterminato o determinato dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- f. Interni non dipendenti dell'Università di Cassino – studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti di ogni genere, stagisti, docenti di ogni genere non dipendenti, collaboratori di ogni genere non dipendenti dell'Università di Cassino;
- g. Proponenti – sono i dipendenti dell'Università di Cassino, gli interni non dipendenti dell'Università di Cassino e/o gli ex studenti dell'Università di Cassino che formulano, nel caso la proposta sia formulata da persone fisiche, o promuovono, nel caso la proposta sia formulata da una struttura, la richiesta di accreditamento a Spin off dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- h. Referente – persona nominata ed incaricata dagli altri proponenti a rappresentarli nelle relazioni con la struttura dell'Ateneo preposto alla gestione della proprietà industriale e creazione di imprese spin off (di seguito anche "Servizio Valorizzazione della Ricerca");
- i. Idea imprenditoriale – oggetto dell'iniziativa imprenditoriale conforme ai criteri di accreditamento dell'art. 3 e descritta nel Business plan presentato dai proponenti;
- j. Organismi d'istruttoria – gli organi accademici preposti all'istruttoria e alla valutazione nel processo di accreditamento e monitoraggio dello status della società spin off;
- k. Richiesta di accreditamento – la richiesta formulata dai proponenti per la valutazione da parte della Commissione spin off, così come definita ai successivi Artt. 9 e 10, e degli organismi di istruttoria della proposta di costituzione della società spin off;
- l. Business plan – il piano economico-finanziario che definisce e riassume il progetto imprenditoriale, le linee strategiche, gli obiettivi e la pianificazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; relativo almeno ai primi 3 anni di attività della società spin off o al numero ulteriore di anni necessari per arrivare a flussi di cassa positivi;
- m. Disclosure form spin off – modulistica compilata dai proponenti necessaria per la fase di istruttoria della richiesta di accreditamento;
- n. Direttore del dipartimento competente – direttore del Dipartimento da cui deriva l'oggetto dell'innovazione sviluppata dallo spin off o a cui è attribuita per competenza;
- o. Incubatore d'impresa certificato – una società di capitali certificata legalmente che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative (art. 25, comma 5 del DL 179/2012, definita nei dettagli dal Decreto ministeriale 22 dicembre 2016).
- p. Valorizzazione della ricerca senso ANVUR – Per valorizzazione della ricerca si intende l'insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali (vd. nota 1).

### **Art. 3 Criteri di Accreditamento**

1. Per la concessione dell'accREDITamento le proposte dovranno:

- a. essere promosse dall'Università di Cassino e/o da dipendenti dell'Università di Cassino e/o da interni non dipendenti (studenti, dottorandi, assegnisti di ricerca), nel caso di spin off accademico;
- b. essere promosse dall'Università di Cassino e/o da dipendenti dell'Università di Cassino nel caso di spin off partecipato;
- c. nel caso di spin off partecipata qualora si intendesse far partecipare in qualità di socio un soggetto privato la scelta di quest'ultimo deve avvenire con procedure di evidenza pubblica (articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 20162);
- d. avere la sede legale in un luogo che non sia di proprietà o afferente all'Università di Cassino, ferma restando la possibilità di avere anche sede operativa all'interno dell'Università di Cassino;
- e. comprendere lo sviluppo di prodotti e/o soluzioni tecnologiche e/o software (anche veicolati "as a service");
- f. essere basate su un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'Università di Cassino;
- g. non essere lesive dell'immagine dell'Ateneo;
- h. non essere in concorrenza con le attività, interne ed esterne, svolte dai Dipartimenti dell'Università di Cassino;
- i. nel caso di proprietà intellettuale proteggibile, è prevista l'intestazione di detta proprietà intellettuale all'Università di Cassino che ne assegnerà i diritti di sfruttamento alla società sulla base di apposita licenza, regolamentata in accordo con il Regolamento per la generazione, valorizzazione e gestione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, D.R. n. 61/2020.

## **TITOLO II – COMPETENZE**

### **Art. 4 Competenze**

1. Ai sensi della Legge 240/2010 e del D.M. 168/2011, che definiscono i criteri di partecipazione di professori e ricercatori a spin off universitari, la proposta di accREDITamento di una società spin off è approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, previo parere positivo acquisito dagli organismi d'istruttoria e dal Direttore di Dipartimento competente.

### **Art. 5 Proponenti e Referente**

1. I proponenti sono coloro che formulano o promuovono la richiesta di accREDITamento a Spin off dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Il Servizio di Valorizzazione della Ricerca supporta i proponenti nella richiesta di accREDITamento. Affinché il Servizio di Valorizzazione della Ricerca possa garantire il supporto necessario, il referente:
  - a. collabora con il Servizio Valorizzazione della Ricerca al fine di predisporre la documentazione necessaria per accedere alla Procedura per la richiesta di accREDITamento a società spin off così come al successivo Titolo III;
  - b. comunica tempestivamente al Servizio Valorizzazione della Ricerca, in fase di costituzione della società spin off, tutte le informazioni necessarie al completamento degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
  - c. dopo l'eventuale costituzione della società spin off, comunica tempestivamente al Servizio Valorizzazione della Ricerca ogni informazione richiesta dal Servizio stesso, dal Direttore di Dipartimento o dagli organi accademici inerente all'andamento della società;

---

<sup>2</sup> Delibera n. 620 del 4 luglio 2018 dell'ANAC -

[https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Pareri/2018/Delibera%20n.%20620\\_\\_2018.pdf](https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Pareri/2018/Delibera%20n.%20620__2018.pdf)

- d. dopo l'eventuale costituzione della società spin off, si fa parte diligente nell'interfacciarsi con gli organi di governo della società, affinché inviino tempestivamente al Servizio Valorizzazione della Ricerca tutte le informazioni relative alle assemblee degli organi di governo della società spin off (Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione, Comitato scientifico, Collegio dei Revisori), le relative deliberazioni e le informazioni relative alla variazione della compagine societaria.
2. La partecipazione del personale universitario alla società deve aversi in termini di partecipazione al capitale in qualità di soci fondatori, fatta salva la disciplina delle incompatibilità prevista dal successivo Art. 6.

#### **Art. 6 Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse**

1. I dipendenti dell'Università di Cassino sono sottoposti alla disciplina delle incompatibilità così come definito nei regolamenti menzionati, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto di Ateneo. Il dettaglio esemplificativo è esposto nell'Addendum a questo regolamento.
2. Al fine della loro partecipazione nella costituita società spin off, i proponenti persone fisiche impiegati a tempo pieno dell'Università di Cassino dovranno conseguire preventiva autorizzazione dagli organi competenti, ai sensi e per gli effetti della disciplina vigente in materia di svolgimento di incarichi retribuiti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
3. Non possono assumere cariche direttive o amministrative negli spin-off:
  - a. il Rettore
  - b. i componenti del Consiglio di Amministrazione
  - c. i componenti del Senato Accademico
  - d. i componenti della Commissione tecnica spin-off
  - e. i direttori dei Dipartimenti salvo che siano stati nominati dall'Università come membri del CdA di uno spin-off partecipato, di cui non sono soci
4. Il docente socio dello spin-off, in applicazione dell'articolo 6 comma 9 della Legge 240/2010, può assumere cariche con deleghe operative e poteri di rappresentanza negli spin-off (ad es. presidente o amministratore delegato), fermo restando l'obbligo di svolgere le funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali all'interno dell'Università secondo gli obblighi di legge e le previsioni dei regolamenti di Ateneo.
5. L'assunzione delle cariche di cui al comma precedente deve essere preventivamente autorizzata dall'Ateneo secondo le modalità di cui ai regolamenti per gli incarichi esterni. In sede di costituzione dello spin-off l'autorizzazione può essere espressa nella medesima delibera del Consiglio di Amministrazione.
6. Il responsabile della struttura di afferenza del personale universitario che ricopre cariche o collabora con lo spin-off vigila sul rispetto della compatibilità tra lo svolgimento dell'attività a favore dello spin-off e le funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. Qualora il responsabile della struttura di afferenza ritenga che tale compatibilità sia venuta meno, sottopone la questione al Rettore per il personale docente e al Direttore Generale per il personale tecnico ed amministrativo.
7. La revoca dello status di spin-off comporta la revoca di tutte le autorizzazioni previste dal presente articolo a favore del personale universitario che svolge attività per lo spin-off.

#### **Art. 7 Servizio Valorizzazione della Ricerca (afferre all'Ufficio Trasferimento Tecnologico)**

1. Nell'ambito dell'attività volta alla valorizzazione dei risultati della ricerca di Ateneo tramite la promozione di iniziative imprenditoriali il Servizio Valorizzazione della Ricerca, sulla base delle determinate organizzative del Direttore Generale, svolge le seguenti azioni:
  - a. supporta i proponenti nella valutazione relativa alla fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'idea imprenditoriale, e nel trattamento e nella definizione delle condizioni di gestione della proprietà intellettuale eventualmente generata dalla società nei suoi rapporti con l'Università di Cassino;
  - b. verifica la presenza dei requisiti formali previsti dal presente Regolamento ai fini della presentazione della richiesta di accreditamento;
  - c. cura la redazione, l'aggiornamento e la validazione dei format di documentazione inseriti nel modulo Disclosure forms spin off (Allegato I al presente regolamento);

- d. cura l'istruttoria relativa alla procedura di accreditamento a società spin off e verifica all'interno di questa la presenza dei requisiti formali previsti dal presente Regolamento;
- e. gestisce, quando necessario, i rapporti con i professionisti esterni coinvolti nelle procedure di valutazione;
- f. convoca la Commissione spin off e svolge le attività di segreteria per la Commissione spin off, curando la conservazione dei relativi atti;
- g. supporta la procedura di valutazione della società spin off;
- h. esegue il monitoraggio periodico dell'attività dello spin off secondo quanto indicato nel successivo Art. 10;
- i. predispone i documenti necessari per il processo di valutazione, accreditamento e monitoraggio della società spin off;
- j. predispone:
  - i. il contratto di gestione della proprietà intellettuale generata dalla società nei suoi rapporti con l'Università di Cassino;
  - ii. il contratto di licenza del/dei brevetti di proprietà dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, qualora la società spin off sia basata su un risultato della ricerca brevettato;
  - iii. il contratto di licenza del marchio Spin off dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- k. coordina le attività relative ai servizi a supporto delle società spin off, ad esempio l'interazione con incubatori certificati con i quali l'Ateneo ha sottoscritto specifici accordi, e favorisce l'interlocuzione delle società spin off di Ateneo con la comunità di investitori;
- l. assicura i flussi di monitoraggio come indicato nel successivo art. 10;
- m. assicura il canale informativo tra il Referente anticorruzione e i professori e ricercatori operanti a qualsiasi titolo negli spin off, utile alla produzione di relazioni periodiche sullo svolgimento di attività non comprese tra quelle istituzionali, al fine di verificarne la regolarità o, in caso contrario, attivare un procedimento disciplinare nelle ipotesi in cui si ravvisino violazioni.

#### **Art. 8 Commissione spin off**

1. La Commissione spin off, nell'ambito delle proprie attività, verifica il rispetto dei criteri di accreditamento del presente Regolamento attraverso l'analisi del Business plan e della documentazione presentata dai proponenti.
2. I componenti stabili della Commissione sono designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e nominati con decreto rettorale, tra questi il Delegato al Trasferimento Tecnologico con funzioni di Presidente. Durano in carica fino all'elezione del nuovo Rettore. I membri scientifici della Commissione devono essere professori o ricercatori dell'Ateneo con competenze di natura scientifica, tecnologica, economica o giuridica in materia di trasferimento tecnologico, innovazione e creazione di impresa. La Commissione è inoltre composta da due componenti del comparto amministrativo e dal Direttore del Dipartimento (o dai Direttori dei Dipartimenti in caso di spin off interdipartimentali) competente come membro di diritto, pertinente per ruolo sulla specifica area di valutazione della singola proposta. All'occorrenza, la Commissione potrà avvalersi di valutatori, anche esterni all'Ateneo, comunque dotati di competenze nelle stesse materie, nominati con decreto rettorale, aventi funzione consultiva e senza diritto di voto. La Commissione spin off è pertanto composta da:

Componenti stabili:

- *membri scientifici*

- a. dal Delegato al Trasferimento Tecnologico, che svolge anche ruolo di Presidente;
- b. dai cinque Referenti preposti dai dipartimenti al Trasferimento Tecnologico;

- *membri amministrativi*

- c. dal Funzionario di Area competente delegato dal Direttore Generale, senza diritto di voto;
- d. un afferente al Servizio Valorizzazione della Ricerca, con ruolo di segretario verbalizzante.

Componente di diritto:

- e. il Direttore del Dipartimento competente (o i Direttori dei Dipartimenti competenti in caso di spin off interdipartimentali) la specifica area di valutazione, o da un suo delegato.

Componente non di diritto:

- f. l'eventuale valutatore esterno, quale soggetto particolarmente qualificato nelle materie attinenti alla specifica valutazione, limitatamente a una unità e senza diritto di voto.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. L'eventuale decadenza anticipata di uno o più componenti stabili della Commissione prevede l'obbligo immediato di nuove nomine sostitutive.

### **TITOLO III – PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E MONITORAGGIO DELLA SOCIETÀ SPIN OFF**

#### **Art. 9 Processo di accreditamento della società spin off**

1. Il processo di accreditamento della società spin off si compone di due fasi: la prima definita istruttoria e valutativa; la seconda definita deliberante.
2. Fase istruttoria e valutativa. La fase di istruttoria prevede che il referente invii al Servizio Valorizzazione della Ricerca la documentazione necessaria all'accREDITAMENTO dello spin off, come indicato nelle Disclosure form spin off (Allegato I al presente Regolamento). A seguire si ha che:
  - a. Il Servizio Valorizzazione della Ricerca, verificato il rispetto dei criteri di accREDITAMENTO (Art. 3), entro 15 giorni inoltra il Disclosure form spin off al Direttore del Dipartimento (o dai Direttori dei Dipartimenti competenti in caso di spin off interdipartimentali).
  - b. Entro 15 giorni il Direttore di Dipartimento competente (o i Direttori dei Dipartimenti competenti in caso di spin off interdipartimentali) esprime un parere in merito:
    - i. alla coerenza con la missione e il piano scientifico del Dipartimento (o dei Dipartimenti competenti in caso di spin off interdipartimentali);
    - ii. alla non concorrenza con attività che possano essere svolte dal Dipartimento stesso (o dai Dipartimenti competenti in caso di spin off interdipartimentali);
    - iii. all'eventuale richiesta di utilizzo di ambiti, laboratori e infrastrutture tecnologiche e informatiche del Dipartimento competente (o dei Dipartimenti competenti in caso di spin off interdipartimentali); pertanto sulla risultante indipendenza della continuità di ricerca delle attività dipartimentali.
    - iv. Invia tale parere insieme alla documentazione ricevuta al Servizio Valorizzazione della Ricerca.
  - c. A seguito di parere positivo, il Servizio Valorizzazione della Ricerca, raccolta la documentazione:
    - i. presenta la proposta alla Commissione spin off e calendarizza la convocazione della stessa entro 15 giorni;
    - ii. si riserva l'opportunità di convocare un incontro diretto tra i proponenti della società spin off e la Commissione spin off, entro la stessa data, per la presentazione del progetto.
  - d. La Commissione spin off, in quella stessa data o entro una settimana successiva, adotta una decisione espressa e motivata in merito alla richiesta di accREDITAMENTO.
3. Fase deliberante
  - a. Il Servizio Valorizzazione della Ricerca trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione la proposta di accREDITAMENTO a società spin off ed i pareri degli organismi d'istruttoria, unitamente alla documentazione presentata. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione deliberano sulla proposta.
  - b. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta deliberano:
    - i. l'avvenuto conseguimento dello status di Spin off dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale;
    - ii. l'eventuale diritto all'utilizzo di ambiti e strutture di cui al comma 3, lettera c, del presente art. 9;
    - iii. l'indicazione di procedere verso l'accesso ai benefici risultanti da accordi tra l'Università di Cassino e Incubatori certificati, ai sensi dell'Art. 12 del presente Regolamento.

## **Art. 10 Mantenimento e monitoraggio dello status di spin off dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale**

1. Il mantenimento dello status di "Spin off dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale" è subordinato alla persistenza dei criteri di accreditamento. Lo spin off dovrà operare in modo da:
  - a. perseguire gli obiettivi dichiarati in fase di proposta di accreditamento;
  - b. non ledere con il proprio operato l'immagine dell'Ateneo;
  - c. inviare annualmente al Servizio Valorizzazione della Ricerca una relazione sulle attività dello spin off secondo un format di Ateneo fornito dal Servizio Valorizzazione della Ricerca;
  - d. relazionarsi con il Referente anticorruzione sullo svolgimento di attività ogni qual volta queste non rientrano tra quelle istituzionali, al fine di verificarne la regolarità.
  - e. cooperare con l'Università di Cassino in tempo utile per espletare qualsiasi eventuali e/o ulteriori richieste provenienti dalle autorità nazionali di controllo (MUR, ANVUR; ecc.);
2. Il Servizio Valorizzazione della Ricerca effettua il monitoraggio a diciotto e a trentasei mesi dall'accREDITAMENTO, successivamente ogni quattro anni. In caso di estensione del periodo di incubazione, ai sensi del seguente Art. 12 comma 3, viene effettuato un monitoraggio anche al quinto anno dall'accREDITAMENTO.
3. Il Servizio Valorizzazione della Ricerca, rilevata l'inosservanza degli adempimenti indicati nel precedente comma 1, ovvero il venir meno di uno o più criteri di accREDITAMENTO della società spin off, trasmette la relativa istruttoria agli Organi che decidono in merito alla revoca dello status di spin off e all'eventuale conseguente applicazioni del diritto di recesso di cui al successivo Art 11, comma 3 lettera h).

## **TITOLO IV – PARTECIPAZIONE DELL'ATENEO E SERVIZI DI INCUBAZIONE**

### **Art. 11 Partecipazione dell'Università di Cassino nello Spin off**

1. La partecipazione dell'Università di Cassino nello spin off partecipato non può superare la misura del 10% delle quote societarie, salvo diversa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università motivata da particolari ragioni di convenienza e/o di opportunità. La quota di partecipazione può derivare anche dal solo conferimento di beni in natura (es., strumentazione, materiali, ecc.). La partecipazione dell'Università di Cassino in quota decisionale nello spin off sarà rappresentata dal Rettore o da un suo delegato nominato su parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Salvo diversa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università motivati da particolari ragioni di convenienza e/o di opportunità, la partecipazione dell'Università di Cassino e del suo personale non può essere aumentata, né può essere ridotta.
3. Gli atti istitutivi della società spin off partecipata devono contenere, tra l'altro, quanto di seguito indicato:
  - a. una clausola di prelazione per il caso in cui taluno dei soci intenda alienare la propria quota di partecipazione;
  - b. una clausola che condizioni l'ingresso di nuovi soci al gradimento dei soci e dell'Università e che preveda il non svolgimento, da parte dei nuovi soci, di attività concorrenti o incompatibili con quanto normato e deciso in conseguenza del presente Regolamento;
  - c. nel rispetto degli artt. 2348 e 2468 del Codice civile, la partecipazione dell'Università di Cassino postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
  - d. la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università di Cassino la possibilità di nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione e di un sindaco, se sia nominato il Collegio sindacale, salvo rinuncia della stessa. Ove il Collegio sindacale non sia nominato, l'Università avrà facoltà di nomina di un revisore, qualora la revisione legale dei conti non sia obbligatoria per legge o non sia deliberata dall'assemblea dei soci;
  - e. si preveda che la Società sia disciplinata anche dal presente Regolamento finché sarà partecipata dall'Università o permanga la partecipazione del professore/ricercatore/personale tecnico amministrativo all'interno della Società;



- f. sia fatto espresso divieto alla società spin off di svolgere attività in concorrenza con quelle di consulenza e ricerca che l'Università svolge anche conto terzi.
- g. la modifica di previsioni statutarie poste a salvaguardia della partecipazione dell'Università, nonché eventuali deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni straordinarie che abbiano il risultato di ridurre la quota proporzionale di partecipazione dell'Università allo spin off, siano efficaci solo se approvate dall'Università, a tutela del contributo di conoscenza e competenza che la medesima conferisce alla società;
- h. il diritto di recesso dell'Università di Cassino nei casi di non rispetto delle condizioni statutarie o per altre violazioni che possono ledere l'immagine dell'Ateneo e comunque qualora vengano meno le condizioni previste per il riconoscimento dello status di spin-off.

Nel caso di spin off accademico si applicano solo i commi b, e, f e g.

4. I soci dello spin off sono tenuti ad accettare la sottoscrizione di accordi parasociali di durata di cinque anni, da firmare contestualmente all'atto di costituzione dello spin off, e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore. Essi sono rinnovabili alla scadenza.

5. Nei summenzionati patti parasociali deve essere espressamente previsto che:

- a. nel caso di spin off partecipata:
  - i. devono essere preventivamente approvate dall'Università di Cassino le deliberazioni riguardanti: variazioni del capitale sociale, modifiche dell'oggetto sociale, proroga del termine, modifica delle regole di circolazione delle azioni o quote;
  - ii. è riconosciuto all'Università di Cassino il diritto di opzione di vendita della propria quota di partecipazione agli altri soci, sui quali grava il corrispondente obbligo di acquisto in proporzione alle rispettive quote societarie; il prezzo di vendita andrà calcolato, tenendo conto del maggior valore tra quello nominale e quello determinato, in base al valore del Patrimonio Netto dello spin off, alla data di esercizio dell'opzione stessa;
  - iii. i dipendenti dell'Università di Cassino sia a tempo pieno, sia a tempo definito/parziale partecipanti allo spin off in qualità di soci proponenti o comunque i soci, sono obbligati a non cedere o trasferire la propria quota di partecipazione in qualsiasi modo e a qualsivoglia titolo, causa e ragione, per uscire dalla compagine societaria prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla costituzione della società o almeno fino a quando la società mantiene lo status di spin off.
  - iv. i dipendenti dell'Università di Cassino sia a tempo pieno, sia a tempo definito/parziale partecipanti allo spin off che non prendono parte al capitale dello spin off sono obbligati ad essere rappresentati in un organo di governo della società (Consiglio di Amministrazione o Comitato Scientifico) per un periodo di cinque anni dalla costituzione della società o almeno fino a quando la società mantiene lo status di spin off;
  - v. i soci proponenti o comunque i soci dello spin off che non abbiano un vincolo contrattuale con l'Università di Cassino, sono obbligati a non cedere o trasferire la propria quota di partecipazione in qualsiasi modo e a qualsivoglia titolo, causa e ragione, per uscire dalla compagine societaria prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla costituzione della società o almeno fino a quando la società mantiene lo status di spin off;
  - vi. vanno trasmesse annualmente all'Università, entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio dello spin off, informazioni dettagliate sulle attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale dipendente strutturato dell'Università, nonché i compensi, i dividendi e, in generale, le remunerazioni riconosciute, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come i benefici a qualunque titolo ottenuti dallo spin off, in accordo con quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 agosto 2011 n. 168.
- b. Nel caso di spin off accademica:
  - i. i dipendenti dell'Università di Cassino sia a tempo pieno, sia a tempo definito/parziale partecipanti allo spin off in qualità di soci proponenti o comunque i soci, sono obbligati a non cedere o trasferire la propria quota di partecipazione in qualsiasi modo e a qualsivoglia titolo, causa e ragione, per uscire dalla compagine societaria prima che sia trascorso un periodo di

- cinque anni dalla costituzione della società o almeno fino a quando la società mantiene lo status di spin off.
- ii. i soci proponenti o comunque i soci dello spin off che non abbiano un vincolo contrattuale con l'Università di Cassino, sono obbligati a non cedere o trasferire la propria quota di partecipazione in qualsiasi modo e a qualsivoglia titolo, causa e ragione, per uscire dalla compagine societaria prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla costituzione della società o almeno fino a quando la società mantiene lo status di spin off;
  - iii. vanno trasmesse annualmente all'Università, entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio dello spin off, informazioni dettagliate sulle attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale dipendente strutturato dell'Università, nonché i compensi, i dividendi e, in generale, le remunerazioni riconosciute, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come i benefici a qualunque titolo ottenuti dallo spin off, in accordo con quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 agosto 2011 n. 168.

#### **Art. 12 Servizi di incubazione e tutela della proprietà intellettuale, disciplina della concorrenza e dei conflitti di interesse**

1. I rapporti tra l'Università di Cassino e lo spin off sono regolati da apposita convenzione che disciplina l'utilizzo di spazi, attrezzature, strumentazioni e altri servizi, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico in ottemperanza al vigente Regolamento per la generazione, valorizzazione e gestione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca dell'Università di Cassino.
2. L'Università di Cassino può scegliere di accreditare presso le proprie strutture gruppi di ricerca partecipati almeno da un docente dell'Ateneo, con lo scopo di realizzare progetti a scopo industriale per la creazione di imprese spin off.
3. Il periodo di incubazione d'impresa all'interno dell'Università è definito in tre anni. In presenza di ragioni di convenienza/opportunità per l'Ateneo tale periodo può essere esteso di ulteriori due anni, a seguito di parere favorevole espresso dagli organi preposti secondo l'art. 8 del presente Regolamento.
4. Il/I Dipartimento(i) di afferenza dei proponenti individuerà gli spazi all'interno dell'Università di Cassino che potranno essere messi a disposizione, in forma esclusiva o meno, dello spin off, disciplinando altresì le modalità di fruizione dei laboratori laddove lo spin off ne necessitasse. Tale individuazione da parte del(i) Dipartimento(i) di afferenza ha solo valore di proposta, pertanto l'utilizzo dovrà essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione e le modalità di fruizione degli spazi da parte dello spin off saranno disciplinate con l'apposita convenzione di cui al precedente punto 1.
5. Sulla base di appositi accordi tra l'Università di Cassino e Incubatori certificati, all'occorrenza, sarà possibile definire le condizioni di incubazione delle società spin off all'interno di questi, al fine di favorirne il processo di accelerazione.
6. Uno spin-off non deve svolgere attività in concorrenza con le attività svolte dall'Università, ossia non deve competere con l'università nell'acquisizione di commesse o progetti di ricerca competitivi.
7. Il Direttore del Dipartimento che ritiene che uno spin-off svolga un'attività in concorrenza con quella del proprio Dipartimento invia una segnalazione alla Commissione tecnica spin off.
8. Un conflitto di interesse si verifica quando un dipendente dell'Università coinvolto a qualunque titolo in uno spin-off partecipa ad una decisione di un organo universitario che può creare vantaggio allo spin-off. Il soggetto in conflitto di interesse ha l'obbligo di denunciare la sua posizione e di astenersi dal partecipare alla decisione dell'organo universitario.
9. Il personale universitario che ravvisa una situazione di conflitto d'interesse, effettivo o potenziale, riguardante il personale coinvolto in uno spin-off è tenuto a segnalare tale situazione alla Commissione tecnica spin off.

#### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 13 Riservatezza**

1. I proponenti e i componenti della Commissione spin off di cui all'Art. 8 del presente Regolamento sono tenuti ad osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza al fine di salvaguardare gli interessi dei proponenti.
2. I componenti della Commissione spin off, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza, in relazione alla documentazione relativa alla richiesta di accreditamento di cui verranno a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Tali dichiarazioni verranno conservate agli atti.
3. Il Rettore, i Direttori di Dipartimento, il Direttore Generale, nonché i componenti del Servizio Valorizzazione della Ricerca e il personale dell'Ateneo eventualmente coinvolto nella procedura con funzioni consultive, sono tenuti alla riservatezza in relazione alla documentazione ricevuta, classificata come confidenziale.

### **Art. 14 Norme transitorie e finali**

1. Tutte le comunicazioni all'Università di Cassino previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate per iscritto al Servizio Valorizzazione della Ricerca e/o al Rettore.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo all'emanazione e alla pubblicazione sul sito di Ateneo.
3. Alle Società spin off accreditate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le nuove disposizioni si applicano alla scadenza dei contratti in essere. Dette società spin off sono comunque soggette al monitoraggio come disciplinato dall'Art. 10 del presente Regolamento.
4. L'adeguatezza e la persistente necessità del presente Regolamento vengono verificati, ex post, ogni dodici mesi dal Rettore e dal Direttore Generale, sulla base di eventuali variazioni delle procedure dei servizi ad essa afferente e di eventuali variazioni delle normative italiane e comunitarie in merito alla costituzione di società spin off da parte delle università e/o alla partecipazione di queste ultime a società di capitali.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento per la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso la costituzione di società spin off emanato con D.R. 6781 del 20.04.2016.

### **ADDENDUM – Dettaglio sul quadro normativo dei proponenti**

1. Ruolo dei professori e dei ricercatori universitari.
  - a. In deroga all'espresso divieto di esercizio del commercio e dell'industria, i professori e i ricercatori universitari, siano essi a tempo pieno o a tempo definito, possono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, Legge 30 dicembre 2010 n. 240, costituire o entrare a far parte della compagine sociale di uno spin off ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297, e comunque nel rispetto dei criteri dettati dal Decreto Ministeriale di attuazione del 10 agosto 2011 n. 168.
  - b. I membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università, i professori e i ricercatori membri di commissioni dell'Università in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico dell'Università e i Direttori dei Dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative negli spin off ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297. È fatta salva l'ipotesi in cui un Direttore di Dipartimento dell'Università sia designato dall'Università stessa a far parte del Consiglio di Amministrazione di uno spin off universitario, del quale non sia socio o promotore.
  - c. Fermo restando il rinvio al Decreto Ministeriale del 10 agosto 2011 n. 168, valgono le incompatibilità previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni conferiti ai docenti.
  - d. Eventuali incarichi retribuiti che uno spin off volesse conferire in favore di professori o ricercatori sono soggetti ad autorizzazione secondo il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni conferiti ai docenti.
  - e. Il personale docente o ricercatore che partecipa a qualunque titolo allo spin off è tenuto a trasmettere all'Ateneo entro il 30 aprile di ogni anno i compensi, i dividendi e, in generale, le remunerazioni riconosciute, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del Decreto Legislativo

30 marzo 2001, n. 165, così come i benefici a qualunque titolo ottenuti dallo spin off, in accordo con quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 agosto 2011 n. 168.

## 2. Ruolo del personale tecnico amministrativo

- a. Il personale tecnico amministrativo a tempo pieno o part-time con prestazione lavorativa superiore al 50% il quale proponga la costituzione di uno spin off, ovvero ne entri a far parte, purché nel limite temporale del riconoscimento formale dello spin off, deve previamente acquisire l'autorizzazione disposta dal Direttore generale previo parere del responsabile della struttura scientifico/didattica di riferimento dell'Ateneo.
- b. Ove la suddetta autorizzazione non venisse concessa è preclusa la partecipazione del dipendente alla società.
- c. In merito a eventuali incarichi retribuiti assegnati nello spin off al personale tecnico amministrativo a tempo pieno o part-time, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di incompatibilità e autorizzazioni di incarichi retribuiti.

## 3. Ruolo dei titolari di assegni di ricerca o di borse di studio e di ricerca

- a. Gli assegnisti di ricerca che intendano assumere incarichi e/o svolgere attività retribuita o non retribuita nello spin off devono preventivamente acquisire il parere scritto del Responsabile Scientifico e, una volta ottenutolo, l'autorizzazione del Consiglio della Struttura a cui afferisce l'assegnista, che dovrà verificarne la compatibilità con lo svolgimento dell'attività di ricerca e l'inesistenza di conflitti di interesse.
- b. I titolari di borse di studio e di ricerca che intendano assumere incarichi e/o svolgere attività retribuita o non retribuita nello spin off devono preventivamente acquisire il parere scritto del Responsabile Scientifico e, una volta ottenutolo, l'autorizzazione del Consiglio della Struttura cui afferisce il borsista.

## 4. Ruolo dei dottorandi di ricerca

- a. I dottorandi di ricerca che intendano assumere incarichi e/o svolgere attività retribuita o non retribuita nello spin off devono preventivamente acquisire il parere scritto del Responsabile Scientifico e, una volta ottenutolo, l'autorizzazione della Commissione dei Docenti del dottorato. In caso contrario, le suddette attività sono da intendersi precluse.
- b. Nel caso di dottorandi con borsa, oltre alle prescrizioni di cui al precedente punto a), l'attività assunta nell'ambito dello spin off deve rivestire carattere occasionale e avere un impegno orario limitato.

## **Allegato I Disclosure form spin off**

Il *Disclosure form spin off* è un insieme di format documentali che vanno compilati dai proponenti di una società spin off per la corretta presentazione della richiesta di accreditamento.

Nello specifico, vi sono i seguenti documenti:

- a. Domanda di accreditamento spin off accademico – Allegato DF1, che include almeno le seguenti informazioni:
  - i. referente, proponenti e compagine sociale. La lista completa dei soci proponenti e/o eventuali altri soci (persone fisiche e persone giuridiche), con relative quote societarie, ruoli, funzioni e incarichi formali che saranno attribuiti in fase di costituzione della società spin off. Per tutti i soci persone fisiche vanno allegati i CV in formato europeo e per i soci persone giuridiche vanno allegati il company profile e una visura camerale storica;
  - ii. denominazione, forma giuridica e capitale iniziale. Indicazione della tipologia di società prescelta, della denominazione compreso eventuali acronimi, del capitale sociale iniziale;
  - iii. specifiche norme contrattuali relative alla tutela della proprietà intellettuale e al riconoscimento del know-how o, in loro assenza, l'esplicito riferimento alle norme previste dal "Regolamento per la generazione, valorizzazione e gestione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca";
  - iv. scheda sintetica con la descrizione del progetto imprenditoriale, i principali prodotti/servizi ed il carattere di innovazione che questi presentano rispetto all'esistente, le tematiche di ricerca e innovazione su cui si basa tale progetto e ogni altro elemento che possa essere utile a valutare la reale opportunità della nascente società spin off;
- b. Proposta di business plan relativo ad almeno i primi tre anni di attività della società spin off – Allegato DF2;
- c. Proposta di Statuto e Atto Costitutivo – Allegato DF3;
- d. Lettera di impegno formale (Allegato DF4) a:
  - i. siglare con l'Università degli Studi di Cassino gli accordi indicati all'Art. 7 lettera j del presente Regolamento;
  - ii. siglare con l'Università degli Studi di Cassino gli accordi indicati all'Art. 12 comma 1;
  - iii. adottare i Patti Parasociali entro 30 giorni dall'avvenuta costituzione della società spin off.
- e. Convenzione tra l'Università degli Studi di Cassino e la società spin off, ai sensi dell'Art. 12 comma 1 del presente Regolamento, che include almeno i seguenti elementi – Allegato DF5:
  - i. regolamentazione degli spazi, degli arredi, delle attrezzature, delle strumentazioni e di qualsiasi altro bene e/o servizio materiale o immateriale che l'Università concede allo spin off in uso esclusivo/non esclusivo;
  - ii. autorizzazione e modalità di utilizzo del marchio/logo/segni distintivi relativi alla dizione "Spin off dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale";
- f. Domanda di estensione del periodo di incubazione ai sensi dell'Art. 12 comma 3 presente regolamento – Allegato DF6;
- g. Domanda di interventi strutturali e/o di variazione/sistemazione degli spazi assegnati allo spin off – Allegato DF7;
- h. Linee guida sulla proposta di patti parasociali – Allegato DF8;
- i. Modello di relazione periodica sulle attività dello spin off, ai sensi dell'Art. 10 comma 1 lettera c del presente regolamento – Allegato DF9;